

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 285

presentata dai Consiglieri regionali  
CANU - COSSA

il 18 settembre 2021

Norme per la tutela e il sostegno della pratica delle attività sportive dei diversamente abili

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Negli ultimi anni la pratica sportiva da parte dei disabili ha fatto grandi passi in tutte le nazioni del mondo, dimostrando quanto sia stata grande e geniale l'intuizione iniziale del neurochirurgo tedesco Ludwig Guttman (direttore di un centro per lesioni spinali a Stocke Mandeville nel sud est dell'Inghilterra alla fine degli anni 40 e ispiratore delle prime paralimpiadi) di valorizzare il ruolo dello sport come formidabile strumento di cura e di integrazione delle persone disabili.

Non è dunque un caso che oggi le "Paralimpiadi" estive e invernali riservate agli atleti disabili si celebrino a distanza di quindici giorni dalle Olimpiadi riservate agli atleti normodotati. La recente edizione di Tokyo 2021, che ha avuto uno straordinario risalto mediatico internazionale, ha dimostrato quanto sia facile e importante creare il massimo sentimento di condivisione e partecipazione intorno ad un tema sociale così sensibile.

Sulla scorta di tali osservazioni, nasce pertanto la presente proposta di legge che parte dalla oggettiva constatazione delle difficoltà che incontrano oggi nella nostra Regione i disabili che intendono praticare delle attività sportive.

Meglio di qualsiasi altra considerazione, tale difficoltà è rappresentata dall'oggettività dei numeri: su 600 società complessivamente affiliate alla FIDS (Federazione Italiana Sport Disabili) soltanto 15 sono sarde (appena il 2,5 per cento), mentre su 17.000 atleti associati appena 200 sono sardi (poco più dell'1 per cento).

La Sardegna è dunque rimasta nettamente indietro rispetto al resto dell'Italia per quanto riguarda la diffusione dello sport nel mondo dei disabili e questi ritardi sono direttamente legati alla lentezza del processo di crescita culturale della nostra società.

Il motivo di una così drammatica carenza deve essere purtroppo essenzialmente ricercato nella mancanza di una adeguata politica di tutela, di sostegno e di promozione della pratica delle attività sportive da parte delle persone con disabilità fisiche e mentali.

Appare imperdonabile che il legislatore sardo nel momento in cui ha approvato la legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), si sia completamente dimenticato dei disabili e non abbia previsto alcuna misura finalizzata a favorire la pratica dello sport fra gli atleti con disabilità.

È necessario rappresentare che l'integrazione delle persone con disabilità non transita esclusivamente attraverso i servizi alla persona, ma investe anche la partecipazione alla vita più ampia della collettività. Ovunque, la domanda di servizi turistici, di attività sportive, di accesso alle opportunità culturali per i diversamente abili è in crescita esponenziale.

La diversità determinata dalla disabilità fisica, mentale o sensoriale è sempre stata generalmente vissuta come condizione riduttiva e negativa, mentre l'esperienza dell'integrazione sta a dimostrare che l'handicap è sostanzialmente determinato dalla incapacità strutturale dell'organizzazione sociale a ridurre o eliminare lo svantaggio che la disabilità determina.

Per questo occorre oggi passare dalla cultura dell'handicap alla "cultura della normalità", quella cioè che afferma la diversità di ogni essere umano come condizione normale, quindi risorsa positiva, come patrimonio multiforme di cultura, capacità, attitudini, di vita.

Dal principio di non discriminazione sancito dal Trattato di Amsterdam (articolo 13) può e deve derivare una politica attenta a valorizzare nel concreto la disabilità come risorsa umana, morale, sociale, economica, culturale.

Alla giusta e doverosa tutela dei diritti (primo fra tutti il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione) si deve conseguentemente affiancare un concreto pacchetto di iniziative volte a garantire la libertà di vivere ai cittadini diversamente abili alla pari di tutti gli altri.

La presente proposta di legge integra anche l'esigenza di dare attuazione effettiva a quanto dispone l'articolo 8 della legge-quadro n. 104/1992, che afferma: "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche mediante l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociale".

È dunque giunto il momento di uscire definitivamente dalla logica "assistenziale", che punta esclusivamente a fornire servizi sociali e sanitari alla persona portatrice di handicap e alla sua famiglia, per entrare nella nuova fase di "valorizzazione della diversità", introducendo tutte le iniziative di promozione dell'integrazione e di valorizzazione dei talenti che consentano al disabile un inserimento sociale pienamente gratificante.

In questo modo si ribalta sostanzialmente il "paradigma disabilità", che tende sempre più a diventare una "normalità diversa", superando antiche barriere di emarginazione che sono state per lungo tempo un insostenibile stigma sociale.

Su questi presupposti si fonda dunque il contenuto della presente proposta di legge, che mira a raggiungere i suoi obiettivi attraverso le seguenti azioni:

- sostegno in termini economici e di servizi al diritto alla pratica delle attività sportive per le persone in situazione di grave disagio psicofisico e cognitivo e in situazione di emarginazione;

- piena attuazione alle norme per l'accessibilità degli impianti sportivi, non solo per garantire il diritto della partecipazione della persona disabile come spettatore, ma anche come fruitore degli impianti in qualità di atleta;
- introduzione di premialità nei bandi per la realizzazione di nuovi impianti o per la ristrutturazione di quelli esistenti vincolate al rispetto delle norme sull'accessibilità (ingressi, tribune, spogliatoi, servizi organici);
- adozione e potenziamento degli strumenti di comunicazione per tutti, superando le barriere sensoriali (ulteriore sviluppo e finanziamento delle iniziative in atto: sottotitolazione, linguaggio dei segni, commento sonoro per i non vedenti, televideo, ecc.);
- realizzazione di una struttura di servizio dedicata ai temi della disabilità sportiva;
- realizzazione di un centro tecnico di riferimento per la pratica sportiva dei disabili, per l'aggiornamento dei tecnici e per la preparazione degli atleti nelle diverse discipline sportive;
- interventi incentivanti sul servizio pubblico radio televisivo e sui media regionali perché garantiscano la massima copertura degli eventi sportivi dedicati ai disabili;
- sostegno del turismo sportivo per i disabili, anche attraverso appositi progetti finalizzati e convenzioni con soggetti erogatori;
- verifica che tutte le iniziative di grande richiamo sportivo programmate nella nostra Regione siano realizzate nel pieno rispetto del diritto di accessibilità da parte dei disabili;
- promozione della diffusione di ausili tecnologici e di protesi per la pratica sportiva, nell'ambito di una più estesa applicazione delle norme previste dal servizio sanitario regionale e del nomenclatore tariffario;
- modifica e aggiornamento delle normative sanitarie regionali al fine di favorire la pratica sportiva dei disabili anche nelle normali discipline olimpiche.

Nel suo spirito più autentico, la presente proposta di legge affronta e punta, dunque, a risolvere l'improcrastinabile esigenza che anche la Regione si doti di apposite norme che tutelino e favoriscano la diffusione della pratica sportiva fra i portatori di handicap, alla pari di quanto hanno saputo fare molte altre regioni italiane.

Va infatti ancora una volta ribadito come la necessità di garantire la partecipazione alla pratica sportiva per ogni individuo nasca dal fondamentale diritto individuale alla libertà e alla salute, costituzionalmente protetto, e rappresenti pertanto un fondamentale elemento di tutela proprio per le persone con handicap.

Lo sport, infatti, non è soltanto un elemento indispensabile e utile per la riabilitazione fisica, ma assume una straordinaria valenza di integrazione in tutte le attività di relazione pubblica e sociale. Come si è detto, tutelare l'attività sportiva dei disabili significa anche favorire la crescita delle associazioni e delle federazioni sportive dei disabili, supportare la formazione di personale tecnico specializzato e promuovere la creazione di centri sportivi adeguati.

In definitiva, è necessario dare gambe adeguate alla convinzione che lo sviluppo dello sport e delle attività fisiche e ricreative per i disabili possa essere uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della loro vita, contribuendo alla loro riabilitazione psico-fisica e alla piena integrazione sociale.

Per questi motivi, oggi più che mai largamente condivisi da tutti, è necessario che anche la Regione ponga rimedio ad una discriminazione fin troppo evidente, relativa alla esiguità dei supporti organizzativi e delle risorse economiche concretamente messe a disposizione per la tutela ed il sostegno delle attività sportive praticate dagli atleti disabili.

Le azioni che la Sardegna intraprenderà attraverso l'approvazione della presente proposta di legge andranno coordinate con le attività del CIP (Comitato italiano paralimpico), riconosciuto nel 2017 quale ente pubblico, alla stregua del CONI per lo sport olimpico.

Il CIP ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili. Ad esso spetta dunque il compito di regolare e gestire tutte le attività sportive riservate ad atleti disabili fisici.

Ad oggi il CIP riconosce oltre quaranta entità sportive, tra federazioni paralimpiche, discipline paralimpiche, enti di promozione paralimpica ed associazioni benemerite paralimpiche. Tra le Federazioni Sportive Paralimpiche si sviluppa l'attività della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali (FISDIR).

Nel dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta di legge sottolinea l'impegno strategico della Regione per il potenziamento delle attività sportive per disabili, come strumento di promozione della salute psico-fisica e di piena integrazione sociale. Nello stesso articolo, vengono anche definite le principali azioni regionali di sostegno.

L'articolo 2 individua i possibili beneficiari delle azioni regionali di sostegno.

L'articolo 3 istituisce una sezione speciale dell'Albo regionale delle Società sportive, riservato al mondo della disabilità e disciplina la collaborazione con il CIP nella gestione di tale sezione dell'Albo.

L'articolo 4 individua i principi per la gestione dei contributi regionali destinati al sostegno delle attività sportive paralimpiche.

L'articolo 5 norma la concessione dei contributi per l'adeguamento impiantistico sportivo alle esigenze delle attività paralimpiche.

L'articolo 6 regola le domande di concessione delle agevolazioni regionali finalizzate al sostegno dello sport paralimpico.

L'articolo 7 stabilisce i criteri della programmazione regionale finalizzata alla predisposizione dei bandi annuali destinati alle attività sportive per disabili.

L'articolo 8 prevede la istituzionalizzazione di uno speciale momento di celebrazione sportiva per i disabili, denominato "Paralimpiadi della Sardegna" e realizzati con la collaborazione diretta del CIP, finalizzato a dare un prestigioso punto di riferimento all'intero movimento sportivo della disabilità in Sardegna.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria e l'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel riconoscere l'importanza cruciale del ruolo sociale di ogni attività sportiva, in particolare, tutela, sostiene e favorisce l'accesso e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, valorizzando tale strumento di promozione del cittadino diversamente abile, che appare fondamentale per il miglioramento della sua condizione di benessere psico-fisico e di piena integrazione sociale.

2. Al fine di sostenere la pratica delle attività fisico-motorie degli atleti con disabilità, intese quali strumenti per il miglioramento delle condizioni psico-fisiche della persona, di tutelarne il benessere, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, la Regione interviene attraverso la complessiva promozione delle attività sportive per disabili e favorisce la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive adeguati.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi:

- a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;
- b) per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

### Art. 2

#### Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1:

- a) le società, le associazioni, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive che praticano, senza finalità di lucro, attività sportiva finalizzata a soggetti con disabilità, iscritte alla Federazione italiana sport disabi-

- li e le società iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 3 della presente legge;
- b) i comuni della Sardegna;
  - c) le unioni dei comuni della Sardegna.

### Art. 3

#### Sezione speciale Albo regionale delle società sportive

1. Nell'Albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è istituita una sezione speciale denominata "Società sportive per l'attività degli atleti con disabilità" alla quale devono chiedere apposita iscrizione i soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

2. La Sezione Sardegna del Comitato italiano paralimpico (CIP), ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), contribuisce alla verifica della regolarità delle iscrizioni, all'aggiornamento annuale e alla gestione della sezione speciale dell'Albo regionale denominata "Società sportive per l'attività degli atleti con disabilità" di cui al comma 1.

### Art. 4

#### Interventi in materia di pratica sportiva

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per la promozione della partecipazione degli stessi alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

- a) organizzazione di manifestazioni sportive aperte ad atleti con disabilità;
- b) partecipazione di atleti con disabilità a campionati, tornei e manifestazioni sportivo-agonistiche;
- c) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento per istruttori e tecnici dedicati agli atleti con disabilità;
- d) realizzazione di attività sportive e motorio-

- ricreative per persone con disabilità;
- e) acquisto di attrezzature sportive specificamente necessarie alla pratica sportiva degli atleti con disabilità.

2. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

#### Art. 5

##### Interventi di adeguamento

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità, purché le strutture sportive siano di proprietà dei soggetti richiedenti o risultino in gestione degli stessi per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

#### Art. 6

##### Domande di concessione delle agevolazioni

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sono inoltrate all'Assessore regionale competente in materia di sport entro l'ultimo giorno del mese di gennaio di ogni anno.

2. Ai fini della concessione dei contributi le domande sono corredate dei seguenti documenti:

- a) atto costitutivo della società, associazione, ente di promozione sportiva, federazione sportiva, ente morale, dal quale si evinca l'assenza di fini di lucro;
- b) elenco nominativo dei soggetti con disabilità;
- c) descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4;
- d) progetto degli interventi di adeguamento con relativa relazione tecnica, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 5;
- e) preventivo delle spese da sostenere e dei mezzi di finanziamento disponibili per la copertura della residua spesa non soggetta al finanziamento regionale.

3. I soggetti beneficiari possono presentare, per lo stesso anno finanziario, una o più domande di contributo riferite agli ambiti di intervento di cui agli articoli 2 e 3.

#### Art. 7

##### Criteri e programma annuale dei contributi

1. L'Assessore competente in materia di sport determina annualmente con proprio decreto, approvato almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle domande, i criteri per l'ammissione delle domande e le priorità per l'assegnazione ed erogazione dei contributi, e le cause di decadenza o di revoca dei contributi stessi.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).

#### Art. 8

##### Paralimpiadi sarde

1. Nel piano triennale dello sport, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1999, è istituita la manifestazione biennale a carattere interregionale delle "Paralimpiadi della Sardegna".

2. L'Assessore competente in materia di sport determina annualmente, con proprio decreto, la concessione di un contributo annuale di euro 200.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico (CIP Sardegna) per l'organizzazione delle "Paralimpiadi della Sardegna".

#### Art. 9

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.500.000 per l'anno 2021 e in euro 3.000.000



per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e agli stessi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5), iscritte per gli anni 2021, 2022 e 2023 ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni; alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 06 - programma 01 - titolo 1

2021	euro	500.000
2022	euro	500.000
2023	euro	500.000

missione 06 - programma 01 - titolo 2

2021	euro	2.000.000
2022	euro	2.500.000
2023	euro	2.500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024

2021	euro	2.500.000
2022	euro	3.000.000
2023	euro	3.000.000.

## Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

